

Engendering Health - EngHea Codice Fiscale CF. 97792060580
Verbale dell'Assemblea straordinaria delle socie e dei soci
per la modifica dello Statuto Sociale e la nomina delle cariche statutarie

Il giorno 25 agosto 2020 in seconda convocazione alle ore 9.00 presso la sede legale dell'Associazione Engendering Health – EngHea in Ferrara (FE) Via Muzzina 13 int.1, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Nomina del nuovo Consiglio Direttivo
3. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea dell'Associazione Fulvia Signani, la quale chiama alle funzioni di Segretario Massimo Bianchi.

Signani rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che sono presenti le/i undici socie e soci che intendono portare avanti l'Associazione:

Bianchi Massimo, Bramanti Barbara, Brinchi Marina, Ceci Amelia, Conti Paola, Cori Liliana, Franconi Flavia, Peres Armando, Ragni Pietro, Rubini Michele, Signani Fulvia

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare essendo presenti n. 11 (undici) soci su n. 11 (undici), come da separato foglio presenze.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno a seguito delle vigenti normative si è ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni).

La presidente dell'Assemblea relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter iscrivere il sodalizio all'albo regionale e al Registro Unico Nazionale ed acquisire la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

La presidente dell'Assemblea dà lettura del nuovo statuto redatto secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. La nuova denominazione sarà **Engendering Health – EngHea APS**.

Aperta la discussione, socie e soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata da Signani nelle funzioni di presidente

dell'Assemblea. Al termine l'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

2. Relativamente al punto 2 all'o.d.g. la presidente dell'Assemblea Signani propone di passare alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo che sarà così composto:

Signani Fulvia
Francini Flavia
Bianchi Massimo
Perego Armando
Ragni Pietro

Dopo la designazione da parte del Consiglio Direttivo, successiva a codesta, il/la Presidente verrà incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dell'atto statutario appena approvato presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.


La/il Presidente e la/il Segretario dell'Assemblea verranno incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto, che intanto verrà sottoscritto da tutti i componenti dell'Assemblea.

Non essendovi altro da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 11.30.

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA



AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

Atto Registrato il 30 OTT. 2020 al N° 3237 S. 3

liquidati euro

FIRMA SU DELEGA DEL DIR. PROV. GIUSEPPE ROSSO





Engendering Health EngHea APS

Foglio firma allegato al Verbale dell'Assemblea dei soci del 25 agosto 2020

COGNOME E NOME:	FIRMA:
BIANCHI MASSIMO	
BRAMANTI BARBARA	
BRINCHI MARINA	Marina Brinchi
CECI AMELIA	Amelia Ceci
CONTI PAOLA	Paola Conti
TORI LILIANA	Liliana Tori
FRANCONI FLAVIA	Flavia Franconi
PERES ARMANDO	Armando Peres
MAGNI PIETRO	
ALBINI MICHELE	Michele Albin
SEGANI FULVIA	Fulvia Segani



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

Engendering Health APS

acronimo

EngHea APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, viene costituita l'Associazione di Promozione sociale denominata: **Engendering Health APS** acronimo **EngHea APS** operante senza fini di lucro, con sede legale nel Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità.

L'Associazione è costituita con lo scopo di:

1. promuovere iniziative volte ad approfondire e diffondere conoscenze sulla salute e la medicina di genere, attraverso ricerca scientifica di psicologia, medicina e salute di genere
2. promuovere iniziative volte alla formazione di operatori qualificati, alla ricerca ed all'integrazione disciplinare della ricerca.
3. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
4. collaborare e aderire ad organizzazioni o federazioni in Italia o all'estero che abbiano analoghe finalità;
5. promuovere azioni di solidarietà che abbiano a tema salute e genere con scambio a livello nazionale ed internazionale nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti leggi;
6. promuovere ogni azione che abbia come fine la conoscenza delle differenze sessuali e di genere nella popolazione;
7. riunire tutte le persone che per motivi professionali o di ricerca svolgono la propria attività nel campo della ricerca ma anche della prevenzione e cura mirate allo studio ed all'applicazione clinica delle differenze sessuali e di genere;

8. promuovere iniziative volte a migliorare, nel campo della salute, psicologia e medicina di genere, la preparazione culturale, il necessario aggiornamento professionale e l'organizzazione di strutture destinate ad applicare le conoscenze delle differenze sessuali e di genere nei vari ambiti socio sanitari, Associazionistico e universitario;
9. sviluppare progetti di trasferimento delle conoscenze acquisite sulla salute, psicologia e medicina di genere attraverso documenti, corsi di aggiornamento, oltre a favorire l'integrazione interdisciplinare delle conoscenze nei vari ambiti socio-sanitari;
10. stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con Enti pubblici, Scuole, Università, Enti pubblici e privati, Società, Ditte individuali e Strutture del privato, in Italia o all'estero che siano coerenti con le finalità dell'Associazione;
11. acquisire strumenti, macchinari e attrezzature destinati al raggiungimento degli scopi sociali, compresi mezzi di trasporto di cose e persone, sia in locazione che tramite acquisto;
12. organizzare convegni, congressi, manifestazioni, eventi, ricerche teoriche ed applicate, analisi e studi che possano permettere la comunicazione, la divulgazione, la condivisione, l'informazione di tutto ciò che concerne la salute, psicologia e medicina di genere e le finalità del sodalizio;
13. sostenere e accompagnare in autonomia e/o di concerto con altri enti pubblici e privati e/o altri enti del terzo settore l'ideazione e la realizzazione di progetti di promozione della salute, del benessere della popolazione attenta alle differenze sessuali e di genere;
14. effettuare attività editoriale tra cui la pubblicazione di articoli, riviste e libri, sia in formato cartaceo che digitale, anche attraverso la realizzazione e diffusione di prodotti multimediali e software;
15. ideare, organizzare e realizzare ogni altra attività che risulti idonea al conseguimento degli obiettivi statutari;
16. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci le persone fisiche. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- recesso;
- decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito;

- esclusione;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica al Consiglio Direttivo il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Consiglio Direttivo il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Tesoriere;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni che al momento della convocazione risultano in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione mediante avviso diretto ad ogni socio per e-mail o per iscritto o con altri mezzi idonei a portarne a conoscenza la totalità dei soci.

Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione (che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima).

Nel testo della convocazione può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante videoconferenza ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- ratifica nella prima riunione utile l'entità della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- elegge eventualmente il Revisore Unico dei Conti e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione del sodalizio; è formato da 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, ed un Segretario ed un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilisce l'entità della quota associativa che verrà ratificata dall'assemblea nella sua prima riunione utile;
- predisporre bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- ratifica o modifica, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, WhatsApp, o altro messaggio anche online, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Organo di Amministrazione e resta in carica quanto quest'ultimo. Egli tiene i libri contabili dell'Associazione e archivia i documenti giustificativi. Ha facoltà di riscuotere somme e valori, eseguire i pagamenti deliberati, rilasciare quietanze, provvedere ad operazioni bancarie attive e passive. I movimenti di tesoreria sono svolti anche attraverso un conto corrente bancario e/o postale intestato all'Associazione.

Il Tesoriere tiene l'amministrazione generale e insieme con il Presidente predispone il bilancio consuntivo, da sottoporre all'Organo di Amministrazione per l'esame e successivamente all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un organo di conciliazione.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 16 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Rinvio


Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 17 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Ferrave li 25 Agosto 2020